

CIRCOLARE n. 10 – Ottobre 2020

Vado Ligure, lì 4 novembre 2020

SOMMARIO

SEZIONE I – NEWS	3
A. NORMATIVA	3
A.1. I.V.A.	3
A.1.1) Decreto rifiuto fatture da parte delle PA	3
A.1.2) Luogo delle prestazioni di servizi art. 7-quater per le imbarcazioni da diporto	3
A.2. IRPEF – SOSTITUTI D’IMPOSTA	3
A.2.1) Il bonus 110%	3
A.2.2) Bonus edilizi: la cessione del credito d’imposta	4
A.2.3) Oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie	4
A.2.4) Spese sanitarie e veterinarie	4
A.2.5) Comunicazioni al sistema tessera sanitaria	4
A.3. VARIE	5
A.3.1) Proroga dello stato di emergenza	5
A.3.2) Il “Decreto Agosto”	5
A.3.3) Proroghe in materia di riscossione	9
A.3.4) Registro unico nazionale del Terzo settore	9
A.3.5) “Decreto ristori”	10
A.3.6) TARI: gestione del Tefa per i versamenti effettuati tramite “PagoPa”	10
B. PRASSI	11
B.1. I.V.A.	11
B.1.1) Aliquota installazione schermature solari	11
B.1.2) Demolizione e successiva ricostruzione: aliquota IVA	11
B.1.3) Progetto di ricerca medico: IVA applicabile al compenso - 1	11
B.1.4) Progetto di ricerca medico: IVA applicabile al compenso – 2	12
B.1.5) Servizi di gestione delle biblioteche	12
B.1.6) Detrazione IVA per le sim in uso ai dipendenti	12
B.1.7) Servizi portuali	12
B.1.8) Numerazione progressiva delle fatture	12
B.2. IRPEF - SOSTITUTI D’IMPOSTA	13
B.2.1) Tracciabilità dei pagamenti per gli oneri detraibili	13
B.2.2) Trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale	13
B.2.3) Consiglieri e assessori regionali: contributi sui vitalizi	13
B.2.4) Credito d’imposta per ricerca e sviluppo nei contratti con università	14
B.2.5) Convenzioni bilaterali: Italia-Svizzera	14
B.2.6) Convenzioni bilaterali per docenti	14
B.2.7) Deducibilità contributi previdenziali facoltativi per il riscatto della laurea	14
B.2.8) Trattamento fiscale dei contributi previdenziali per il riscatto del corso di laurea	15
B.2.9) Regime fiscale dei contributi di assistenza sanitaria	15
B.2.10) Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti	15
B.2.11) Contributi economici erogati da un Comune	15

B.2.12) Amministrazioni dello stato: modello 770 e IRAP	16
B.3. IRAP	16
B.3.1) IRAP 2020: versamento acconti	16
B.4. VARIE	16
B.4.1) Mascherine e dispositivi medici: risposte a quesiti	16
B.4.2) Imposta di bollo su accordi e convenzioni stipulati tra ente pubblico non economico e altre P.A.	17
B.4.3) Prestazioni di servizi dipendenti da un contratto di appalto	17

SEZIONE II – FOCUS **19**

SEZIONE I – NEWS

A. NORMATIVA

A.1.I.V.A.

A.1.1) Decreto rifiuto fatture da parte delle PA

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del MEF che disciplina le cause di rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Per l'approfondimento sull'argomento si rimanda al sottostante Focus.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze – [Decreto 24 agosto 2020, n. 132](#) – G.U. n. 262 del 22-10-2020). [↗](#)

A.1.2) Luogo delle prestazioni di servizi art. 7-quater per le imbarcazioni da diporto

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento con il quale vengono individuate le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea. In particolare, l'effettiva utilizzazione e fruizione dell'imbarcazione da diporto al di fuori dell'Unione europea si evince dal contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili, anche sulla base della dichiarazione resa dall'utilizzatore dell'imbarcazione stessa sotto la propria responsabilità al momento della messa a disposizione dell'imbarcazione.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 341339/2020 del 29 ottobre 2020](#)). [↗](#)

A.2.IRPEF – Sostituti d'imposta

A.2.1) Il bonus 110%

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i due decreti del MISE con i quali:

⇒ vengono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione per spese riferite a:

- interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente ex articolo 14, comma 3-ter, D.L. n. 63/2013;
- interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ex articolo 1, comma 220, Legge n. 160/2019;
- interventi che danno diritto alla detrazione del 110% di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119, D.L. n. 34/2020,

nonchè i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

⇒ viene disciplinato il contenuto e le modalità di trasmissione dell'asseverazione dei requisiti per gli interventi che danno diritto alle detrazioni "superbonus" e "sismabonus" nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed

accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

(Ministero dello Sviluppo Economico – [Decreto 6 agosto 2020](#) e [Decreto 6 agosto 2020](#) – G.U. n. 246 del 05-10-2020). [↗](#)

A.2.2) Bonus edilizi: la cessione del credito d'imposta

L'Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al modello, e relative istruzioni, per la comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 agosto 2020. Le modifiche si sono rese necessarie al fine di gestire le opzioni relative a tutte le tipologie di interventi indicati all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Con lo stesso provvedimento sono state approvate, altresì, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 326047/2020 del 12 ottobre 2020](#)). [↗](#)

A.2.3) Oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie

A decorrere dall'anno d'imposta 2020 devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, per gli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie (per le quali vi è specifico provvedimento), devono essere trasmessi esclusivamente i dati relativi alle spese effettuate con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabile di cui all'articolo 23, D.Lgs. n. 241/1997.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 329652/2020 del 16 ottobre 2020](#)). [↗](#)

A.2.4) Spese sanitarie e veterinarie

Anche per le spese sanitarie e veterinarie, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate riguarda esclusivamente quelle sostenute con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabile di cui all'articolo 23, D.Lgs. n. 241/1997, ad eccezione delle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio Sanitario nazionale.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del direttore n. 329676/2020 del 16 ottobre 2020](#)). [↗](#)

A.2.5) Comunicazioni al sistema tessera sanitaria

A partire dal 2021, la trasmissione al sistema Tessera sanitaria deve avvenire con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale emesso, come da art. 7 del decreto MEF in data 19/10/20.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze – [Decreto 19 ottobre 2020](#) – G.U. n. 270 del 29-10-2020). [↗](#)

A.3. Varie

A.3.1) Proroga dello stato di emergenza

E' stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ciò determina conseguenti impatti anche dal punto di vista fiscale, ad esempio sulle verifiche dell'Agenzia delle Entrate e sui pignoramenti.

([Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020](#) – G.U. n. 248 del 07-10-2020).

[↗](#)

A.3.2) Il “Decreto Agosto”

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 concernente “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”. Ecco, in sintesi, i contenuti principali del provvedimento quali risultanti dalla versione finale del decreto convertito (in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione):

disposizioni in materia di lavoro (*articoli da 1 a 26*): emanate una serie di norme in materia di lavoro riguardanti, in particolare, la cassa integrazione ordinaria, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali da parte delle aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione e per le assunzioni a tempo indeterminato, la proroga e rinnovo dei contratti a termine, disposizioni agevolative per il settore turistico, il reddito d'emergenza. **Si segnalano, in particolare, il nuovo articolo 21-bis relativo al lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici ed il nuovo articolo 25-bis relativo alla semplificazione della procedura di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022;**

disposizioni in materia di scuola, università ed emergenza (*articoli da 32 a 38*): tra le varie disposizioni si segnala l'articolo 33 che prevede che le università, per l'anno accademico 2020/2021, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede;

fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni (*articolo 39, commi 1 e 5*): il fondo istituito con il Decreto Rilancio è stato incrementato di 1.670 milioni di euro (di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane). La dotazione complessiva per il 2020, quindi, ammonta a 5.170 milioni (di cui 4.220 milioni di euro in favore dei comuni e 950 milioni di euro in favore di province e città metropolitane). Tali risorse, nei bilanci degli enti, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate ed alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «*Trasferimenti correnti da Ministeri*». Le variazioni di bilancio riguardanti tali risorse possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020. **Destinate risorse aggiuntive per l'erogazione dei servizi di**

trasporto scolastico: nel 2020 ciascun Comune può destinare risorse aggiuntive nel limite del 30% della spesa sostenuta nel 2019 per le medesime finalità;

certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 (articolo 39, commi da 2 a 4): gli enti locali, tramite l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, saranno tenuti ad inviare al MEF, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. Il modello di certificazione verrà definito dal MEF, congiuntamente al Ministero dell'Interno, entro il 31 ottobre 2020. Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30% dell'importo delle risorse attribuite con il presente decreto a titolo di fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, da applicare in dieci annualità a decorrere dall'anno 2022;

ristoro ai Comuni del minor gettito dell'imposta di soggiorno (articolo 40): il fondo istituito con il Decreto Rilancio per il ristoro parziale ai Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e del contributo di sbarco è incrementato di 300 milioni di euro. La dotazione complessiva per il 2020, quindi, ammonta a 400 milioni di euro;

contributi per spese di progettazione (articolo 45): il contributo per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, istituito con la Legge di bilancio 2020, è stato incrementato, per gli anni 2020 e 2021, di 300 milioni di euro. Limitato fino al 2031, anziché 2034, il periodo di fruibilità del beneficio;

contributo per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali (articolo 46): il contributo per la messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali, istituito con la Legge di bilancio 2019, è stato incrementato di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Limitato fino al 2030, anziché 2034, il periodo di fruibilità del beneficio;

contributo per piccole opere (articolo 47): le risorse assegnate ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 29, Legge n. 160/2019, sono incrementate per il 2020 di 500 milioni di euro da attribuire, ai comuni beneficiari, entro il 15 ottobre 2020;

semplificazione adempimenti dei tesorieri (articolo 52): abrogate le norme del Tuel che prevedono:

- ⇒ l'obbligo di invio, all'inizio dell'esercizio provvisorio o gestione provvisoria, dell'elenco dei residui presunti al 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno cui si riferisce l'esercizio provvisorio;
- ⇒ l'individuazione nel mandato di pagamento dei pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi tramite la codifica SIOPE;

⇒ l'obbligo di invio delle variazioni al bilancio di previsione nonché delle variazioni dei residui e del fondo pluriennale vincolato;

enti in deficit strutturale (articolo 53, commi 1 e 2): istituito un fondo di 100 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis, D.Lgs. n. 267/2000, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione;

bilancio di previsione 2020-2022 (articolo 53, comma 7): per gli enti di cui all'articolo 53, comma 1, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato differito al 31 ottobre 2020;

piano di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 53, commi 8 e 9): i termini disposti ed assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se già decorrenti. Sono sospese, altresì, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti;

salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo 54): il termine per la verifica degli equilibri di bilancio è stato differito al 30 novembre 2020. **Per gli enti locali dissestati è stato ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020 il termine per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente e presentazione delle relative certificazioni;**

fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali (articolo 55): riaperti dal 21 settembre al 9 ottobre i termini di cui all'articolo 116 del Decreto Rilancio entro i quali gli enti che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con deliberazione della Giunta, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nella convenzione stipulata tra il MEF e la Cassa Depositi e Prestiti per la gestione delle risorse;

fondo per la filiera della ristorazione (articolo 58): istituito un fondo per l'anno 2020 di 600 milioni finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del decreto legge con codice ATECO prevalente **56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00**, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio;

attività economiche e commerciali nei centri storici (articolo 59): viene previsto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana in funzione delle presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019;

esenzione IMU (articolo 78): estesa anche alla seconda rata l'esenzione dal pagamento dell'IMU per l'anno 2020 relativamente a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata;

ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi (articolo 97): prevista una ulteriore rateizzazione per i versamenti sospesi in scadenza il 16 settembre. Questi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021;

proroga secondo acconto ISA (articolo 98): prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a condizione che ci sia stata una diminuzione di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020;

proroga dei versamenti dei soggetti che applicano gli ISA (articolo 98-bis): per i soggetti che applicano gli ISA, e che hanno subito nel 1° semestre 2020 una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, possono regolarizzare i versamenti delle dichiarazioni dei redditi, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute;

sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni (articolo 99): prorogata al 15 ottobre (Nota: si veda il successivo Decreto Legge 20 ottobre 2020, n. 129) la sospensione ex articolo 152, comma 1, D.L. n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 31 agosto dall'agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego;

raddoppio limite welfare aziendale (articolo 112): il limite di cui all'articolo 51, comma 3, D.P.R. n. 917/86, relativo all'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati gratuitamente dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito, è elevato ad euro 516,46, limitatamente al periodo d'imposta 2020.

(Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – G.U. n. 253 del 13-10-2020 – Suppl. Ordinario n. 37).

A.3.3) Proroghe in materia di riscossione

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge concernente “*Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale*”. In particolare:

- ⇒ è stato prorogato dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 il termine di cui l'articolo 68, comma 1, D.L. 17 n. 18/2020, e, pertanto, sono sospesi, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 dicembre 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. In virtù di tale proroga, fino al 31 dicembre 2020 non si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 48-bis, D.P.R. n. 602/73 concernenti le verifiche presso Agenzia delle Entrate Riscossione per i pagamenti delle P.A. superiori a 5.000,00 euro;
- ⇒ è stato prorogato dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 il termine di cui l'articolo 68, comma 2-ter, D.L. 17 n. 18/2020, e, pertanto, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive;
- ⇒ è stato prorogato dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 il periodo di sospensione dei pignoramenti dell'agente della riscossione su stipendi e pensioni, di cui all'art. 152, comma 1, del D.L. n. 34/2020.

(Decreto Legge 20 ottobre 2020, n. 129 – G.U. n. 260 del 20-10-2020). 

A.3.4) Registro unico nazionale del Terzo settore

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale relativo alla definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L'operatività del Registro dovrebbe partire da aprile 2021 e da quel momento si avranno le iscrizioni degli enti non riconosciuti. Le associazioni di promozione sociale (APS) e le associazioni di promozione sociale (APS) verranno trasferite automaticamente.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Decreto 15 settembre 2020 – G.U. n. 261 del 21-10-2020). 

A.3.5) “Decreto ristori”

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge concernente “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento, che ora passerà all'esame delle Camere per la conversione in legge:

contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (articolo 1): è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al D.L. (il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020). Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che svolgono un'attività di cui all'allegato 1 e che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;

misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura (articolo 5): sono stati incrementati i fondi destinati all'erogazione di contributi a sostegno degli operatori turistici e della cultura istituiti con i decreti n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) e n. 34/2020 (Decreto rilancio);

credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 8): il credito d'imposta per canoni di locazione di cui all'articolo 28 del D.L. n. 34/2020 (si veda nostra Circolare n. 7/2020) spetta anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre ai contribuenti di cui all'elenco sopra indicato;

cancellazione della seconda rata IMU (articolo 9): per l'anno 2020, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 78 del “Decreto Agosto” (si veda l'articolo il provvedimento precedente), per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al D.L., non è dovuta la seconda rata dell'IMU a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate;

proroga del termine per la presentazione del modello 770 (articolo 10): è stato prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;

misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario (articolo 29): approvate alcune misure da adottarsi nello svolgimento del processo tributario fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19.

[\(Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 – G.U. n. 269 del 28-10-2020\).](#) 

A.3.6) TARI: gestione del Tefa per i versamenti effettuati tramite “PagoPa”

È stato pubblicato sul sito web istituzionale del Dipartimento delle Finanze, ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto MEF concernente le modalità di versamento unificato della Tari e del Tefa. In particolare, vengono

disciplinate, per le annualità 2021 e seguenti, le modalità di versamento unificato della TARI e del TEFA mediante la piattaforma pagoPA ed è assicurato il corretto riversamento alle province e ai comuni delle somme spettanti.

(Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – [Decreto Direttoriale 21 ottobre 2020](#)). ↗

B. PRASSI

B.1. I.V.A.

B.1.1) Aliquota installazione schermature solari

Con una istanza di interpello viene chiesto se l'installazione di schermature solari in alternativa o in sostituzione delle chiusure oscuranti tradizionali possa beneficiare dell'aliquota IVA del 10% come per quest'ultime. Previa conferma per gli interventi edili di cui all'articolo 3, primo comma, lettere c), d) e f) del d.P.R. n. 380/2001, per le manutenzioni ordinarie e straordinarie su edifici abitativi, l’Agenzia delle Entrate ricorda la regola dei “beni significativi” ed in essi ricomprende (per assimilazione alle tapparelle) le schermature solari.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta ad istanza di consulenza giuridica n. 10 del 2 ottobre 2020](#)). ↗

B.1.2) Demolizione e successiva ricostruzione: aliquota IVA

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al trattamento IVA applicabile ai lavori di demolizione di strutture esistenti e successiva realizzazione di nuovi edifici adibiti destinati a caserme. L’Agenzia ritiene applicabile l'aliquota IVA del 10% anche alla demolizione, a prescindere dalla destinazione a caserma, in quanto trattasi di intervento di cui alla lettera d) dell'articolo 3, D.P.R. n. 380/01, come integrata dal D.L. n. 76/2020.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 446 del 6 ottobre 2020](#)). ↗

B.1.3) Progetto di ricerca medico: IVA applicabile al compenso - 1

E’ stata formulata da un Ministero una istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate in cui viene chiesto se alcune prestazioni effettuate nei loro confronti possono beneficiare del regime IVA di esenzione di cui all’articolo 10, n. 18, D.P.R. n. 633/72. Si tratta, in particolare, di prestazioni che il Ministero, nell’ambito di un progetto di ricerca, acquisisce per la consultazione e raccolte delle evidenze scientifiche, l'allestimento del setup sperimentale presso i laboratori del medesimo Istituto, l'esecuzione delle prove pilota, l'attivazione di borse di studio e l'attivazione di servizi per la comunicazione e disseminazione scientifica, al fine di produrre un Rapporto Tecnico sulle metodologie e tecniche esistenti applicabili alla misura/monitoraggio dell'idratazione nell'uomo. L’Agenzia richiama preliminarmente la propria Circolare n. 4/E/05 ove viene ribadito che l’esenzione ex articolo 10, n. 18, si applica solo alle prestazioni mediche, intese come diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nonché ai trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti

nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia; pertanto esclude l'applicabilità dell'esenzione di cui all'articolo 10, n. 18, D.P.R. n. 633/72 alle prestazioni in argomento a cui verrà applicata l'aliquota IVA del 22%.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 456 dell'8 ottobre 2020](#)). ↗

B.1.4) Progetto di ricerca medico: IVA applicabile al compenso – 2

Con le stesse motivazioni di cui alla precedente risposta n. 456/2020, l'Agenzia nega l'esenzione di cui all'articolo 10, n. 18, D.P.R. n. 633/72 per le prestazioni relative ad un progetto di ricerca finalizzato alla caratterizzazione delle popolazioni esaminate rispetto all'esposizioni al rischio di traumi muscoloscheletrici da sovraccarico.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 459 del 9 ottobre 2020](#)). ↗

B.1.5) Servizi di gestione delle biblioteche

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una istanza di interpello in merito all'applicabilità dell'esenzione IVA da parte di una rete-soggetto, costituita da cooperative, che intende partecipare a un bando di gara indetto per l'affidamento del servizio globale di gestione di biblioteche da parte di un Comune. L'Agenzia ricorda che i singoli servizi non fruiscono dell'esenzione ex articolo 10, n. 22 D.P.R. n. 633/72, riservata alla gestione complessiva della biblioteca (risoluzione n. 135/E/2006, per la definizione di "prestazioni proprie delle biblioteche"). Nel caso specifico di "rete di cooperative", la "Rete" che gestisce il servizio complessivo fattura al Comune in esenzione mentre le singole cooperative, se gestiscono servizi singoli, non possono fatturare in esenzione alla "Rete".

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 474 del 15 ottobre 2020](#)). ↗

B.1.6) Detrazione IVA per le sim in uso ai dipendenti

L'Agenzia delle Entrate ritiene detraibile l'IVA sugli acquisti di telefonia mobile ricaricabile effettuati dall'impresa in veste di utilizzatore finale del servizio.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 69/E del 22 ottobre 2020](#)). ↗

B.1.7) Servizi portuali

Dopo aver ricordato le regole di applicazione dell'articolo 9, comma 1, n. 6, D.P.R. n. 633/72, l'Agenzia delle Entrate si esprime sul quesito che, data per scontata la corretta applicazione del regime nei rapporti fra appaltatore e Autorità Portuale, chiedeva sulla sua applicabilità a valle, nei rapporti con sub-appaltatori e sub-contraenti. Secondo l'Agenzia, il regime di non imponibilità si applica se i singoli contratti hanno per oggetto prestazioni che rientrano tra quelle di cui al citato articolo 9, comma 1, n. 6.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 501 del 27 ottobre 2020](#)). ↗

B.1.8) Numerazione progressiva delle fatture

L'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla possibilità di inserire, all'interno del numero della fattura elettronica, il giorno di emissione seguito da un codice parziale giornaliero in formato esadecimale. L'Agenzia ritiene che il sistema di

numerazione prospettato presenti delle criticità applicative e che, pertanto, non garantisca il rispetto della normativa nazionale e comunitaria: in particolare, la data di emissione non è certa fino alla trasmissione al Sistema di Interscambio (S.d.I.) e, quindi, tale numerazione potrebbe non garantire la progressività.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 505 del 29 ottobre 2020](#)). ↗

B.2. IRPEF - Sostituti d'imposta

B.2.1) Tracciabilità dei pagamenti per gli oneri detraibili

Viene richiesto all'Agenzia delle Entrate se, in caso di carta di credito intestata la marito su conto cointestato con il coniuge, sia possibile non perdere la detraibilità sulle spese riferite al coniuge stesso. L'Agenzia risponde affermativamente purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 431 del 2 ottobre 2020](#)). ↗

B.2.2) Trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati a Casse aventi esclusivamente fine assistenziale

Il caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate riguarda una banca che intende erogare un premio di risultato fruibile, anziché in termini monetari, mediante strumenti di welfare tra cui la possibilità di beneficiare del versamento di contributi a Cassa con finalità assistenziale/sanitaria, e la cassa stipula polizza assicurativa per la successiva erogazione delle prestazioni. L'Agenzia precisa che, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'articolo 51, comma 2, lett. a) del Tuir, il beneficiario della polizza deve essere la Cassa stessa e non il singolo dipendente. Inoltre va rispettato il principio della mutualità da parte della Cassa.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 443 del 6 ottobre 2020](#)). ↗

B.2.3) Consiglieri e assessori regionali: contributi sui vitalizi

I vitalizi collegati alla carica elettiva non si configurano come trattamenti pensionistici ma come indennità correlata alla carica e quindi come redditi assimilati ex articolo 50, comma 1, lett. g), del Tuir, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 51 del Tuir, salvo quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lett. b), proprio per i vitalizi i quali sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute Irpef. Se però il trattamento, per effetto della specifica Legge Regionale, matura sulla base della contribuzione obbligatoria effettivamente versata dal consigliere, l'erogazione è poi riconducibile a pensione ex articolo 49, comma 2, lett. a). Pertanto, trova applicazione, in sede di versamento contributi (sia per la quota della Regione sia per la quota del consigliere) la regola dell'articolo 51, comma 2, lett. a), e tali somme non concorrono a formare il reddito.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 64/E del 7 ottobre 2020](#)). ↗

B.2.4) Credito d'imposta per ricerca e sviluppo nei contratti con università

L'Agenzia delle Entrate risponde ad un'istanza di interpello di una università con la quale viene chiesto se il finanziamento della borsa del dottorato di ricerca da parte di una impresa, i cui risultati saranno di proprietà sia dell'azienda che dell'università, possa rientrare nelle spese di ricerca e sviluppo concorrendo a formare la base di calcolo del credito d'imposta nella misura del 150%, come previsto dall'articolo 1, comma 198, Legge n. 160/19. L'Agenzia delle Entrate ritiene le spese ammissibili anche nel caso di comproprietà dei risultati (o di assenza di essi) ma per la quota parte riferibile al tempo effettivamente dedicato dal dottorando all'attività di ricerca e sviluppo.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 454 del 7 ottobre 2020](#)). ↗

B.2.5) Convenzioni bilaterali: Italia-Svizzera

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per l'erogazione del TFR e per l'incentivo all'esodo erogati ad un dipendente assunto in Italia ma che ha svolto la propria attività lavorativa in regime di distacco internazionale in Svizzera, trova applicazione l'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Svizzera. In particolare, la quota parte riferibile all'attività lavorativa svolta in Italia è tassata in Italia.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 460 del 9 ottobre 2020](#)). ↗

B.2.6) Convenzioni bilaterali per docenti

E' stata presentata all'Agenzia delle Entrate una istanza di interpello nella quale vengono chiesti chiarimenti in merito al caso di un contratto stipulato con un docente residente in Olanda per l'insegnamento in Italia in due anni accademici (2016-2017 e 2017-2018) il cui reddito non è tassabile in Italia ai sensi dell'articolo 20 della Convenzione fra Italia e Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni. In particolare, la Convenzione prevede che l'esenzione da imposizione per le remunerazioni relative alle attività di insegnamento o di ricerca è prevista per un periodo non superiore a due anni e l'istante richiede se, con un nuovo incarico per l'anno accademico 2019-2020, l'applicazione del biennio di cui all'articolo 20 possa essere riferita al singolo contratto di insegnamento oppure "una tantum". L'Agenzia ritiene che l'intervallo dell'annualità 2018-2019 non consenta di far ripartire il conteggio dei due anni.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 472 del 14 ottobre 2020](#)). ↗

B.2.7) Deducibilità contributi previdenziali facoltativi per il riscatto della laurea

A seguito dell'Ordinanza 11 gennaio 2017, n. 436, della Corte di Cassazione è sorto un dubbio circa la deducibilità dei contributi previdenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, relativi al riscatto degli anni di laurea ai fini di buonuscita. Secondo l'Agenzia, tuttavia, tale Ordinanza riguarda le modalità di determinazione della base imponibile in sede di erogazione dell'indennità di buonuscita secondo le regole dell'articolo 19, comma 2-

bis del Tuir e non tocca, invece, la deducibilità ex articolo 10, comma 1, lett. e) del Tuir.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 482 del 19 ottobre 2020](#)). ↗

B.2.8) Trattamento fiscale dei contributi previdenziali per il riscatto del corso di laurea

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello riguardante il trattamento fiscale dei contributi previdenziali accantonati dal datore di lavoro e che saranno utilizzati per effettuare i necessari versamenti all’INPS, per conto dei dipendenti in esodo, per il riscatto agevolato del corso di laurea. Secondo l’Agenzia, le somme trattenute concorrono comunque a formare l’ammontare assoggettato a tassazione separata come incentivo all’esodo (con la stessa aliquota del TFR). Inoltre, le somme trattenute per il riscatto della laurea possono essere dedotte (ai sensi dell’articolo 10, lett. e) e articolo 51, lett. h) del Tuir) solo dai redditi assoggettati a tassazione corrente.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 490 del 21 ottobre 2020](#)). ↗

B.2.9) Regime fiscale dei contributi di assistenza sanitaria

L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello riguardante il regime fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, anche in quiescenza, ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale ex articolo 51, comma 2, lett. a), Tuir. L’Agenzia, richiamando la risoluzione n. 78/E del 2004, ha precisato che i suoi contributi FASI dei dirigenti in quiescenza non è possibile beneficiare del regime fiscale di cui all’articolo 51, comma 2, lett. a), salvo che il versamento consista in un contributo cumulativo ed indifferenziato che possa, quindi, escludere la reperibilità di un collegamento diretto tra il contributo datoriale e ciascun singolo pensionato.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 491 del 21 ottobre 2020](#)). ↗

B.2.10) Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per gli Enti non commerciali e per i loro contratti di appalto “promiscui” (ossia contratti che sono funzionali sia all’attività istituzionale sia a quella commerciale), il limite soglia di 200.000,00 euro per determinare l’obbligo di verifica si determina assumendo la percentuale pari al rapporto tra ricavi commerciali e ricavi totali dell’ente per il periodo d’imposta precedente quello di inizio dell’esecuzione del contratto “promiscuo”.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 492 del 21 ottobre 2020](#)). ↗

B.2.11) Contributi economici erogati da un Comune

A seguito di una istanza presentata da un Comune, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa il trattamento fiscale dei contributi economici erogati una tantum dal Comune stesso in favore di talune attività di impresa del proprio territorio, soggette a chiusura durante l'emergenza sanitaria determinata da COVID-19. Secondo l’Agenzia, a differenza di quanto previsto dall’articolo 25, D.L. n. 34/2020,

per il contributo a fondo perduto erogato dall’Agenzia delle Entrate, non essendovi una specifica norma che esclude le provvidenze Covid erogate dai Comuni, si applicano le regole di cui all’articolo 28, comma 2, D.P.R. n. 600/73 che prevede l’applicazione della ritenuta del 4% per i contributi in conto esercizio.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 494 del 21 ottobre 2020](#)). ↗

B.2.12) Amministrazioni dello stato: modello 770 e IRAP

Un istituto autonomo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), che versa ritenute ed IRAP con il modello F24EP, ha presentato una istanza per richiedere se è tenuto a presentare il modello 770 e la dichiarazione IRAP. L’Agenzia innanzitutto richiama la risoluzione n. 95/E/17, che esclude le Amministrazioni dello Stato, che hanno già provveduto all’invio delle certificazioni uniche e che non hanno effettuato versamenti tramite il modello F24EP, dall’invio del modello 770 e, in particolare, dalla compilazione dei quadri ST, SV e SX, e poi precisa che l’avvenuto versamento con il modello F24EP obbliga comunque all’invio dei quadri ST, SV e SX. L’Agenzia, infine, non ravvisa alcuna condizione di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IRAP.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 504 del 28 ottobre 2020](#)). ↗

B.3. IRAP

B.3.1) IRAP 2020: versamento acconti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare per rispondere ad ulteriori richieste di chiarimenti avanzate a seguito della pubblicazione della Circolare n. 25/E/2020 che, con riferimento alle disposizioni in tema di IRAP previste dall’articolo 24 del D.L. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”), ha fornito specifiche risposte a quesiti sul tema. In particolare, per chi ha fruito dell’esonero dal pagamento del primo acconto, il secondo acconto deve essere calcolato in misura del 60% (50% per i soggetti ISA) e l’eventuale saldo è da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (calcolato, in ogni caso, in misura pari al 40%, ovvero al 50% se applica gli ISA, dell’imposta effettivamente dovuta per il 2020, salvo che, con il metodo storico, esso sia superiore al dovuto) e del secondo acconto effettivamente corrisposto.

(Agenzia delle Entrate – [Circolare n. 27/E del 19 ottobre 2020](#)). ↗

B.4. Varie

B.4.1) Mascherine e dispositivi medici: risposte a quesiti

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo in merito all’applicazione dell’articolo 124 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 relativo alla disciplina IVA agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, si segnala:

⇒ per usufruire del regime di favore i beni devono avere una finalità sanitaria (anche non specificamente Covid ma per combattere pandemie) che va rispettata in tutti i

casi, anche se taluni beni possono prestarsi a usi diversi, nel qual caso non spettano le agevolazioni;

⇒ l'elenco dei beni è tassativo, come specificato anche dall'Agenzia delle Dogane nella circolare n. 12/D/20, che ha individuato in TARIC il Codice Addizionale Q101;

⇒ il trattamento di favore è applicato anche a cessioni successive;

⇒ la cessione in esenzione non genera pro-rata;

⇒ vengono forniti chiarimenti su cosa ricomprendere fra:

- termometri;
- detergenti disinfettanti per mani;
- mascherine (solo le mascherine Ffp2 e Ffp3 sono agevolabili a prescindere dall'uso ospedaliero);
- dispenser a muro per disinfettanti (devono avere la caratteristica della fissità);
- soluzione idrolica in litri;
- perossido al 3 per cento in litri;
- strumentazione per diagnostica per COVID-19;
- attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;

⇒ la finalità sanitaria (ad esempio per i prodotti di abbigliamento) non è limitata all'impiego per la protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus ma anche dove richiesto dai protocolli di sicurezza (ad esempio nell'industria alimentare);

⇒ con riferimento al credito d'imposta ex art. 125, D.L. n. 34/2020, valgono le risposte fornite in merito all'articolo 124;

⇒ per quanto riguarda le comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche, le cessioni esenti vanno indicate in VP2 e gli acquisti in VP3, mentre per la dichiarazione annuale saranno fornite opportune istruzioni;

⇒ per chi utilizza il meccanismo della ventilazione dei corrispettivi, le cessioni esenti vanno espunte dai corrispettivi ventilabili.

(Agenzia delle Entrate – [Circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020](#)). ↗

B.4.2) Imposta di bollo su accordi e convenzioni stipulati tra ente pubblico non economico e altre P.A.

L'articolo 16 della tabella allegato B, annessa al d.P.R. n. 642/1972, che esenta gli *“atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”*, contiene una elencazione tassativa e non può essere esteso a tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. D.Lgs. n. 165/2001.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 495 del 22 ottobre 2020](#)). ↗

B.4.3) Prestazioni di servizi dipendenti da un contratto di appalto

Ai fini dell'individuazione del momento di emissione della fattura, non rileva l'eventuale successivo rifiuto del documento da parte della PA in quanto la fattura si considera emessa nel momento in cui è trasmesso allo SDI e da esso consegnata alla

Pubblica Amministrazione: ciò anche se la fattura è emessa anteriormente al momento previsto dal contratto.

(Agenzia delle Entrate – [Principio di diritto n. 17 del 30 ottobre 2020](#)). 

SEZIONE II – FOCUS

Le nuove regole sui rifiuti delle fatture da parte delle P.A.

Lo scorso 22 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MEF n. 132 del 24/8/20, contenente la nuova disciplina delle cause che legittimano le P.A. a rifiutare le fatture ricevute tramite SdI.

Il decreto entrerà in vigore il 6 novembre prossimo e modificherà radicalmente le modalità di gestione delle fatture ricevute.

In concreto sono previste 5 cause tassative che consentiranno il rifiuto delle fatture.

Esse, in sintesi, sono:

La fattura potrà essere respinta solo nei seguenti casi:

- 1) Fattura riferita ad operazione che non è stata posta in essere nei confronti della P.A. ricevente
- 2) Omessa o errata indicazione di CIG e/o CUP, laddove obbligatori
- 3) Omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici (Trattasi degli acquisti operati dalle strutture pubbliche del Sistema Sanitario nazionale; la finalità dell'inserimento del «codice di repertorio» è il controllo della spesa ai sensi del comma 6 dell'art. 9-ter) del D.L. 78/15; la procedura per la cessione dei dispositivi medici e per l'attribuzione del codice di repertorio è contenuta nel decreto del Ministero della Salute 21 dicembre 2009 in G.U. n. 17 del 22/01/10)

- 4) Omessa o errata indicazione del codice AIC e del quantitativo per le fatture emesse dalle imprese produttrici e/o distributrici di farmaci nei confronti degli enti del settore sanitario (a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle fatture elettroniche emesse dalle imprese produttrici e distributrici di farmaci nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni relative al Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e al corrispondente quantitativo; la Circolare RGS del 1° febbraio 2018 detta le modalità applicative); per tali fatture è fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino tali informazioni
- 5) Omessa o errata indicazione di numero e data della Determinazione Dirigenziale di impegno di spesa per le fatture emesse verso le Regioni e gli enti locali

I rifiuti dovranno essere obbligatoriamente motivati con una delle cause suddette.

Le P.A. non potranno respingere le fatture i cui elementi informativi possono essere corretti con note di variazione emesse ai sensi dell'art. 26 del Dpr 633/72.

Criticità

Il Decreto non prende posizione sulle casistiche in cui i dati che legittimano il rifiuto siano corretti, ma siano inseriti in campi sbagliati: si pensi al CIG ed al codice AIC per i farmaci.

Seguendo la *ratio legis* e la relazione, si potrebbe sostenere la legittimità del rifiuto in quanto trattasi di errata indicazione la quale vanifica la funzione dell'obbligo di esposizione del dato in fattura, ma è opportuno attendere la prassi auspicandone (forse utopisticamente) la tempestività.

Altra criticità riguarda la gestione delle fatture comunque accettate ma contenenti errori diversi da quelli che consentono il rifiuto.

A tal proposito, occorre distinguere sostanzialmente tre tipologie di errori:

- a) Errori che incidono sulla misura dell'imposta o sul regime (ad esempio errata indicazione del regime di split payment): la fattura deve essere registrata così come è stata emessa e deve tempestivamente essere richiesta formalmente nota di credito ed emissione di nuova fattura; contestualmente, occorre gestire la fattura errata in PCC in modo da evitare problemi sul calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti;
- b) Errori che non incidono sull'imposta ma che riguardano elementi obbligatori ai sensi dell'art. 21 del Dpr 633/72 (ad esempio omessa indicazione della partita Iva della P.A. cessionaria se l'acquisto riguarda la sfera commerciale della stessa): il comportamento deve ricalcare la situazione sub a);
- c) Errori che non incidono sull'imposta e non riguardano elementi obbligatori ai sensi dell'art. 21 del Dpr 633/72 (ad esempio errore sul totale documento, ma con imponibile ed imposta corretti oppure su dati bancari): la fattura può

essere gestita per il pagamento, salvo verificare la correttezza degli elementi in possesso dell'Ente (ad esempio la corretta comunicazione di conto dedicato pur a fronte di Iban errato in fattura).

Procedura

In ordine alle modalità di esercizio del rifiuto, al comma 2 dell'art. 1 del DM si legge:

Il rifiuto della fattura è comunicato al cedente/prestatore con le modalità individuate dal paragrafo 4.5 dell'allegato B al presente regolamento nonché dalle relative specifiche tecniche, previste dal medesimo allegato al paragrafo 1, entro il termine da queste indicato.

Inoltre, al paragrafo 4.5 dell'allegato B, dopo il capoverso «Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti secondo un formato XML la cui struttura e' riportata nelle specifiche tecniche.» è inserito il seguente capoverso: «*Il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti dall'articolo 2-bis, comma 1.*».

Quanto sopra significa che la motivazione diviene obbligatoria e deve corrispondere ad una delle 5 casistiche indicate nel decreto.

E' ipotizzabile che vengano introdotti da SdI codici rifiuto specifici, nel contempo prevedendone la tempistica di impiego obbligatorio.

In attesa di ciò, però, dal 6 novembre il rifiuto dovrà comunque essere motivato.

Pertanto, l'attuale previsione del campo descrittivo facoltativo dovrà essere resa obbligatoria dal 6 novembre, magari codificando le 5 cause, se prima di tale data non saranno aggiornate le specifiche tecniche con apposite codifiche. [!\[\]\(95186c5d499be5a14e3c41339e4c1309_img.jpg\)](#)